



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alla Rete delle Professioni tecniche
info@pec.reteprofessionitecniche.it
(rif. Nota prot. 441/2021)

E, p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno

Al Gabinetto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile

OGGETTO: Richiesta chiarimenti della Rete delle professioni tecniche prot. n. 441/2021.
Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti
antincendio di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i..

Con riferimento all'oggetto, in riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta con la nota a margine indicata in merito all'applicazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. dell'art. 103 comma 2 del D.L. n.18/2020 e s.m.i., si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia, innanzitutto, che l'originaria formulazione dell' art. 103 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è stata in ultimo modificata dall'art. 3-bis della legge 27 novembre 2020, n.59 come di seguito riportato: *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...(omissis)”*. In tale modo è stato eliminato il termine temporale di proroga originariamente previsto ed è stato inserito un riferimento legato alla durata dello stato di emergenza pandemica.

Di recente, la legge 16 settembre 2021, n. 126 ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante *“misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche* e, in particolare, ha previsto che lo stato di emergenza epidemiologica fosse prorogato al 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, applicando le suddette previsioni di legge alla formazione in materia antincendio ex D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., si ritiene che anche i professionisti antincendio che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il *31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, 31 dicembre 2021).

A conferma di quanto sopra, si allega il documento datato 14 settembre 2021 elaborato dal Servizio Studi della Camera dei deputati che, nel paragrafo “Proroga della validità di atti e documenti”, fornisce un’interpretazione normativa in linea con quanto sopra.

Si evidenzia infine che la Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica ha dato puntuale informazione, per gli aspetti di competenza, dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento sia ai Consigli nazionali delle professioni che alle strutture territoriali del Corpo, in ultimo, con nota D.C.PREV. prot. n.16655 del 09/12/2020.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs 82/2005 art. 21



Allegati:

- *“Emergenza COVID-19: le misure per le PA”* del Servizio Studi della Camera dei deputati